

# COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 – 966244 C.F 00547700658  
Sito Web : [www.comuneottati.net](http://www.comuneottati.net) E-mail : [comuneottati@tin.it](mailto:comuneottati@tin.it)

## COPIA VERBALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

<b>N. 139</b>	<b>oggetto: Approvazione Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</b>
<b>Data</b>	
<b>11 Novembre 2008</b>	

L'anno duemilaotto il giorno undici del mese di **Novembre** alle ore **11.30** nella Sede Municipale, in **OTTATI**, a seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nella persona dei signori:

Generalità		Carica	Pres.	Ass.
dr. Pasquale	MARINO	Sindaco	X	
dr. Domenico	MARINO	Vice-Sindaco	X	
Mario	BAMONTE	Assessore		X
Martino	LUONGO	Assessore	X	
Eduardo	DODDATO	Assessore	X	
Totale			4	1

Fra gli assenti sono giustificati i signori  
**Mario BAMONTE**

Assume la Presidenza il **dr. Pasquale MARINO**, in qualità di **Sindaco** del Comune di **OTTATI**, che accertata l'esistenza del numero legale, sottopone all'esame ed alla discussione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione in argomento.

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale Capo **dr. Giovanni AMENDOLA**

..... in continuazione di seduta .....

Pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico/contabile sulla proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

# LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 7, comma 6 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) come integrato

- dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
  - dall'articolo 3, comma 55, 56, 57 e 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
  - dall'art. 46 del d.l. 25 giugno 2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133,
- il quale dispone l'adeguamento dei regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai principi di cui al comma 6;

**Viste** le direttive impartite in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n.2/08;

**Visto** lo schema di *Regolamento recante la Disciplina per il conferimento di incarichi di Collaborazione* predisposto sulla falsariga dello schema proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, allegato alla Circolare n. 02/2008, richiamata;

**Visto;**

- ✓ l'art. 48 ed 89 del T.U.E.L.;
- ✓ il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;


**Richiamata** la precedente deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 15 gennaio 2003, esecutiva, con la quale venne approvato il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che all'art. 38 e 39, rispettivamente, prevede l'attuale disciplina delle *"Collaborazioni esterne di alta specializzazione"* e *"Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità"*;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

**Con voti** unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente richiamata e trascritta;
2. Ai sensi e per gli effetti nella normativa richiamata in premessa, di approvare il **"Regolamento recante la Disciplina per il conferimento di incarichi di Collaborazione"** che consta di n. 9 articoli e che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. In conseguenza di quanto disposto al precedente punto 2), di abrogare l'art. 38 e 39, del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con precedente deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 15 gennaio 2003) che rispettivamente, prevedono l'attuale disciplina delle *"Collaborazioni esterne di alta specializzazione"* e *"Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità"*;
4. Di dare atto che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;
5. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento:
  - a. ai Capigruppo consiliari con le modalità di cui all'art. 125 del T.U.E.L. n.267/2000;
6. Di trasmettere per estratto copia delle disposizioni regolamentari qui approvate alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla data di adozione, ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della L. 24-12-2007 n. 244
7. Di inviare copia della presente ;
  - ✦ agli uffici Comunali.
  - ✦ All'Albo Pretorio;
  - ✦ Agli Uffici Comunali;
8. Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile con successiva unanime votazione favorevole ai sensi dell'art. 134 , 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.



# COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV maggio. 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 – 966244 C.F 00547700658  
Sito Web : [www.comuneottati.net](http://www.comuneottati.net) E-mail : [comuneottati@tin.it](mailto:comuneottati@tin.it)

---

## REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E  
DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Art. 1

**(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento degli incarichi previsti all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 3, comma 55, 56, 57 e 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 46 del d.l. 25 giugno 2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

**(Individuazione del fabbisogno)**

1. L'Ufficio interessato, verificate le sue esigenze interne, comunica all'Ufficio per il Personale la necessità di disporre il ricorso a professionalità esterne all'Ente, definendo:
  - a. la tipologia di professionalità richiesta,
  - b. i requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge che si richiedono,
  - c. la durata dell'incarico a conferirsi,
  - d. il luogo di espletamento dell'incarico,
  - e. l'oggetto della prestazione,
2. Ricevuta la comunicazione dell'ufficio interessato l'Ufficio per il personale, verifica la sua congruenza:
  1. con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
  2. con le funzioni istituzionali,
  3. con i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati,
  4. il carattere temporaneo dell'esigenza manifestata,
  5. l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione tenendo conto delle mansioni esigibili.
3. In relazione agli elementi individuati come indicato nel precedente comma, l'Ufficio per il Personale, entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, con propria nota scritta diretta all'Ufficio interessato, dispone il ricorso all'utilizzo della collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1 del presente regolamento.
4. L'Ufficio interessato, tenuto conto degli accertamenti dell'Ufficio per il Personale, riguardanti gli elementi di cui al comma 2, accertata presso l'Ufficio Finanziario la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti sulla base del prezzo di mercato, e tenuto conto, quindi, delle disponibilità di bilancio, in caso di accertata compatibilità, con propria determinazione dispone il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1 del presente regolamento, determinando anche l'ammontare del compenso.
5. Relativamente alla determinazione del compenso l'Ufficio interessato, qualora lo ritenga opportuno, può operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 3

**(Rispondenza dell'affidamento dell'incarico)**

1. L'ufficio per il Personale, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque preventivamente accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ss.mm.ii. relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

#### Art. 4

##### **(Individuazione delle professionalità)**

1. L'Ufficio che ha richiesto il ricorso a professionalità esterne all'Ente, successivamente, predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

#### Art. 5

##### **(Procedura comparativa)**

1. L'Ufficio interessato all'utilizzo della collaborazione procede alla valutazione dei curricula presentati.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

#### Art. 6

##### **(Esclusioni)**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ss.mm.ii. i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente

e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### Art. 7

##### **(Durata del contratto e determinazione del compenso)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### Art. 8

##### **(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il Responsabile dell'Ufficio interessato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### Art. 9

##### **(Pubblicità ed efficacia)**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Il Responsabile del Servizio Tecnico	Il Responsabile del Servizio f.to rag. Raffaele FASANO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

**IL Presidente**  
- f.to dr. Pasquale MARINO -

**Il Segretario Comunale**  
- f.to dr. AMENDOLA dr. Giovanni -

## Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune (N. \_\_\_\_\_) per quindici giorni consecutivi a partire da oggi **05 DIC. 2008** e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso contestualmente ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. Enti approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.)

OTTATI, li

**05 DIC. 2008**

**Il Segretario Comunale**  
- f.to dr. AMENDOLA dr. Giovanni -

## Esecutività

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.

OTTATI, li

**05 DIC. 2008**

**Il Segretario Comunale**  
- f.to dr. AMENDOLA dr. Giovanni -

È divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.

OTTATI, li

**Il Segretario Comunale**

Per copia conforme all'originale .  
OTTATI, li

**05 DIC. 2008**



**Il Segretario Comunale**  
dr. AMENDOLA dr. Giovanni -

*[Handwritten signature]*